



ISTITUTO LICEALE "S. PIZZI"
CAPUA
Deliberazione del Consiglio di Istituto
Estratto del verbale n° 157 - Anno 2018
Delibera n.40

Oggi trenta ottobre 2018, alle ore 17.00 su convocazione del Presidente (Prot. N. 6999 del 23.10.2018) si riunisce il Consiglio d' Istituto per deliberare in merito al seguente o.d.g.:

5) Conferma del Regolamento per la disciplina del Conferimento degli incarichi per gli esperti esterni

.... *omissis*

Sono presenti/assenti i seguenti consiglieri:

cognome e nome	Componente	Presente/assente
CARAFÀ ENRICO	DIRIGENTE	Presente
CAMPANINO GIUSEPPE	DOCENTI	Presente
SARIO STEFANIA	DOCENTI	Presente
MONTANARO ANGELINA	DOCENTI	Presente
FARINA LILIANA	DOCENTI	Presente
SICILIANO GABRIELE	DOCENTI	Presente
BARRESI ROBERTO	DOCENTI	Presente
RICCI FLORIANA	DOCENTI	Presente
LAURITANO CATERINA	DOCENTI	Presente
CORDIALE GIANPAOLO	A.T.A.	Assente
PARENTE TERESA BRIGIDA	A.T.A.	Presente
DONIA ANGELO	GENITORI	Presente/Presidente
RICCI MARCO	GENITORI	Presente
GRAZIANO CORNELIA ANTONELLA	GENITORI	Presente
GALLONIO PLACIDA	GENITORI	Presente
CICCARELLI GAETANO	ALUNNI	Presente

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Giuseppe Campanino.

Constatata la validità del numero legale il Presidente, sign. Angelo Donia, dichiara aperta la seduta.

....*Omissis*...

Il Dirigente scolastico sottopone al Consiglio di istituto la proposta di Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 del 8/3/99

VISTO l'art. 40 comma 1 del D.I. n. 44/2001, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTO l'art. 40 comma 2 del D.I. n. 44/2001, il quale prevede che il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplini nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto;

VISTO l'art. 33 comma 2 lettera g) del D.I. n. 44/ 2001, ai sensi del quale al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, della attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTO l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

VISTO l'art. 10 del T.U. n. 297 del 16/4/94;

VISTO il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal Decreto L.vo 150/09;

VISTO il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

D E L I B E R A n. 40/2018

All'unanimità dei presenti di approvare ai sensi dell'art. 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 il seguente regolamento in materia di contratti di prestazioni d'opera con esperti interni ed esterni che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.

Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma 1 ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'istituzione scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare a tal fine il personale interno prioritariamente avvisato ai fini di una selezione ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art.7 commi 6 e 6bis del D.Lgs.165/2001.

Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b. l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso.

Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater - 6-bis.

Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti/Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico o altro richiesto.

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e di altra scuola è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.

Sono esclusi dal rilascio di preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto tutti gli incarichi per attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica, in applicazione del comma 6, art. 53, D.Lgs. 165/2001.

Art. 2

Modalità individuazione Esperto Interno

Il Dirigente scolastico, procede alla selezione tra personale interno dell'istituzione scolastica, seguendo la sotto indicata procedura: a) una scelta attraverso avvisi di selezione pubblicati sul sito istituzionale.

Art. 3

Modalità individuazione Esperto Esterno

Il Dirigente scolastico, soltanto dopo l'esito negativo della selezione tra personale interno dell'Istituzione Scolastica, procederà alla individuazione dell'esperto esterno seguendo la sotto elencata procedura:

1. Sono oggetto di procedura semplificata e non si ricorre alla procedura comparativa per la scelta dell'esperto/collaboratore, né si ottempera agli obblighi di pubblicità, per gli incarichi rientranti tra le collaborazioni meramente occasionali, quali, ad esempio, la partecipazione a

convegni e seminari, la singola docenza, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese.

2. In ogni caso si applica la procedura semplificata, con individuazione e affidamento diretto da parte del Dirigente scolastico, per incarichi la cui previsione di spesa sia inferiore a € 5.000,00.

3. Fatto salvo quanto disciplinato ai precedenti comma 1 e 2 , negli altri casi si procede con la procedura di selezione comparativa dei candidati per il reperimento di esperti tramite Avviso / Bando da pubblicarsi all'Albo del sito web dell'Istituto.

Art. 4

Requisiti per partecipare alla selezione

I candidati persone fisiche, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione universitaria. Si prescinde da tale requisito in caso di stipula di contratti d'opera per attività che devono essere svolti da professionisti iscritti in Ordini, Albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.(Rif. art. 46 L.133/08).L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto. Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta.

Il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria non è applicabile rispetto ai contratti eventualmente da stipulare con una società o con una associazione esterna. Nel caso di Associazioni o Società, il legale rappresentante indica il componente o i componenti che assicureranno l'effettiva prestazione. In tali circostanze, tuttavia l'Istituzione scolastica dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi ed consegnati i curricula vitae et studiorum dei soggetti che la società o l'associazione indicheranno per la prestazione, che dovranno corrispondere ai requisiti sopra indicati.

Il Dirigente scolastico è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali onlus e di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal POFT. La collaborazione di tali esperti esterni alla scuola non produce oneri per l'amministrazione scolastica. Il Dirigente scolastico è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori al fine di favorire l'inserimento della nostra realtà scolastica ai tirocinanti.

Il Dirigente scolastico è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con Enti Locali, Università, Scuole Superiori e/o Associazioni Culturali o di settore per favorire l'attività di Alternanza Scuola/Lavoro.

Per gli incarichi relativi ai P. O. N. , i criteri di cui sopra sono così integrati:

- titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
- laurea specifica;
- abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare;
- competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.;
- patente informatica;
- dottorato di ricerca;
- pubblicazioni;
- specializzazioni afferenti all'area di intervento;
- corsi di perfezionamento post – laurea;
- comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
- comprovata esperienza di docenza nel settore di pertinenza;

- esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post – universitari;
- esperienza nella gestione di progetti P.O.N.;
- partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali;
- appartenenza attuale o pregressa nei ruoli della scuola.

In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto.

Per gli esperti legati ai progetti P.O.N. si procede con avviso pubblico di selezione.

La scelta dell'esperto sarà operata dal G.O.P. (Gruppo Operativo Progetto) che procederà alla valutazione comparativa dei curricula. Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate ed insindacabili. E' fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle leggi n.241/1990 e n.675/1996 e s.m.i.

Art. 5

Pubblicazione degli avvisi di selezione interna

1. Il Dirigente scolastico, sulla base del P.T.O.F. e di quanto deliberato nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti con esperti e verifica la disponibilità del personale interno, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a collaborare ai Progetti del PTOF.

2. La selezione delle risorse interne avviene con Avviso pubblicato sul sito dell'Istituzione scolastica per 7 giorni consecutivi, festivi inclusi, esplicitando:

- a. oggetto della prestazione;
- b. tempi di attuazione;
- c. durata del contratto;
- d. compenso max proposto;
- e. modalità, modulistica e termini per la presentazione delle domande;
- f. tempi e modalità per gli eventuali ricorsi.

3. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna istanza o nel caso in cui le istanze presentate siano escluse, il Dirigente scolastico dà seguito alla pubblicazione del Bando di cui al successivo art.6.

Art. 6

Pubblicazione dei bandi per l'individuazione degli Esperti Esterni

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.I. n. 44 dell'1.2.2001, soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente, per l'inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro.

2. Esaurita la procedura prevista al precedente art. 4, il Dirigente scolastico procede all'individuazione di esperti esterni, mediante pubblicazione di apposito bando per 10 giorni consecutivi, festivi inclusi, sul sito web dell'Istituto.

3. Il bando deve contemplare:

- a. oggetto della prestazione;
- b. tempi di attuazione;
- c. durata del contratto;
- d. compenso max proposto;
- e. modalità, modulistica e termini per la presentazione delle domande.
- f. tempi e modalità per gli eventuali ricorsi.

4. Trascorsi cinque giorni dalla data di scadenza del Bando, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna istanza o nel caso in cui le istanze presentate siano escluse, il Dirigente scolastico dà seguito alla procedura semplificata .

Art. 7

Modalità di istanza di partecipazione agli avvisi di selezione interna e ai bandi per l'individuazione degli esperti esterni

1. La domanda di partecipazione all'avviso di selezione e/o Bando dovrà riportare:

- a. Dati anagrafici
- b. Titoli culturali
- c. Esperienze professionali
- d. Pubblicazioni e dichiarazione di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi
- f. Titolarità e partita IVA (solo per candidati esterni)
- g. Autorizzazione allo svolgimento dell'attività (solo per i candidati provenienti da pubbliche amministrazioni)
- h. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (solo per candidati esterni)

2. Alla domanda vanno allegati:

- a. curriculum vitae in formato europeo (solo per candidati esterni);
- b. certificato penale (solo per i candidati esterni);
- c. documentazione riferita al precedente comma 1 lettere b,c,d,g. La documentazione di cui alle lettere b,c,d, può essere prodotta anche mediante autocertificazioni redatte in maniera tale da permettere all'Amministrazione scolastica di operare i dovuti controlli di veridicità.

3. La domanda va consegnata in copia cartacea brevi manu agli uffici del Liceo Statale "S. Pizzi", Piazza Umberto I, Capua, in busta chiusa. La stessa può essere inviata all'Istituto tramite raccomandata A/R; in tal caso è ritenuta valida la data di arrivo all'Istituto. I soggetti interessati possono partecipare all'Avviso/Bando presentando apposita istanza entro le ore 12.00 del 10° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso/ Bando, prorogata al giorno successivo nel caso in cui detta data coincida con giornata festiva o di chiusura degli Uffici.

Art.8

Criteria di valutazione delle candidature per la selezione interna e per l'individuazione degli esperti esterni

1. I titoli oggetto di valutazione e di comparazione sono così definiti e parametrati:

- a. possesso, oltre alla laurea eventualmente richiesta, di titoli culturali afferenti la tipologia di intervento = 1 punto per ogni titolo, max. 5 punti;
- b. esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza = 1 punto per ogni anno di docenza, max. 5 punti;
- c. esperienza di docenza nel settore di pertinenza = 1 punto per ogni anno di docenza, max. 10 punti;
- d. esperienze lavorative nel settore di pertinenza = 1 punto per ogni progetto, max. 5 punti;
- e. pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza = 0,5 punti per ogni pubblicazione, max. 3 punti;
- f. precedenti esperienze nell'Istituto, valutate positivamente = 1 punto per ogni progetto, max. 2 punti.

A parità di punteggio, sarà data la precedenza, in ordine di priorità, ai candidati che abbiano già lavorato con valutazione positiva nell'Istituto;

Art. 9

Individuazione dei contraenti interni ed esterni

1. I contraenti cui conferire il contratto sono selezionati dal Dirigente scolastico che può avvalersi di una Commissione appositamente costituita che procede alla comparazione delle candidature.

2. La Commissione è formata da max 5 persone; fanno parte di diritto il Dirigente scolastico e il DSGA.

3. Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione complessiva delle domande presentate, onde valutarne l'idoneità singolarmente

4. L'incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente unico.

5. Nei dieci gg. successivi lavorativi al termine dell'Avviso /Bando, il Dirigente scolastico pubblica sul sito dell'Istituto la graduatorie degli aspiranti esperti, verso cui è ammesso ricorso da parte degli interessati nei successivi 5 gg. lavorativi consecutivi.

6. In caso di assenza di ricorsi, l'Avviso/Bando si intende definitivo. Diversamente, i ricorsi sono esaminati nei successivi 5 gg. lavorativi consecutivi dalla scadenza per la presentazione del ricorso. Entro i 10 gg. successivi lavorativi dalla data di scadenza per la presentazione dei ricorsi, il Dirigente scolastico pubblica la graduatoria definitiva dei concorrenti sul sito dell'Istituto.

ART. 10

Tempi e modalità per i ricorsi

1. I concorrenti (sia interni che esterni) hanno facoltà di produrre ricorso avverso le determinazioni dell'Amministrazione scolastica entro i 5 gg. lavorativi consecutivi la pubblicazione della graduatoria emanata dall'Istituto.

2. Il soggetto ricorrente deve produrre apposita, motivata e circostanziata istanza al Dirigente scolastico: il ricorso va esclusivamente prodotto, brevi manu, o trasmesso allo stesso a mezzo posta certificata.

3. I ricorsi sono esaminati dal Dirigente scolastico, che eventualmente è coadiuvato dalla Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 11

Esclusione dalle procedure

L'Istituto può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l'espletamento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:

a) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e per le quali sia previsto un compenso onnicomprensivo non superiore a Euro 500,00;

b) la peculiarità della prestazione o la specificità dell'intervento, in relazione alle specifiche competenze richieste, non consentano forme di comparazione;

c) qualora non fosse presentata alcuna domanda in risposta all'avviso di cui all'art. 3 c. 1 del presente regolamento oppure nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste. In questi casi il Dirigente scolastico può procedere a trattativa diretta;

d) particolare urgenza, non imputabile all'Istituto, renda impossibile l'esperimento di procedure comparative di selezione.

Art. 12

Pubblicazione dell'individuazione dei contraenti interni ed esterni

1. Esaurite le fasi di cui ai precedenti artt. 8 e 9 , entro 30 gg dal termine di scadenza dell'Avviso/ Bando, il Dirigente scolastico pubblica all'Albo on line dell'Istituto, la graduatoria definitiva redatta per l'individuazione dei contraenti.

2. Viene data, contestualmente, comunicazione al contraente vincitore.

ART. 13

Determinazione del compenso

Al fine di determinare i compensi, il D.s. farà riferimento:

alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al C.C.N.L. Comparto Scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico;

alle misure dei compensi per attività di aggiornamento di cui al D.I. 12 ottobre 1995, n.326;

- alla circolare del Ministero del lavoro n.101/97
- a compensi forfetari, ove più convenienti all'istituzione scolastica e/o per particolari prestazioni professionali (tra cui RSPP, etc.)

Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Il compenso è da intendersi sempre onnicomprensivo di tutti gli oneri di legge, nonché di ogni spesa sostenuta per l'espletamento dell'incarico. Il compenso sarà erogato dietro presentazione di apposita notula, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico. Agli esperti non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato e il pagamento avverrà previa verifica dell'eventuale regolarità contributiva.

Misura dei compensi

Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra, è così definito:

Personale interno alla pubblica amministrazione

<i>Tipologia</i>	<i>Importo orario</i>
<i>Attività di insegnamento</i>	<i>fino ad un massimo di €.</i> 35,00
<i>Attività di non insegnamento docente</i> (da rapportare per il personale ATA al profilo di appartenenza)	<i>fino ad un massimo di €.</i> 17,50

Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995

<i>Tipologia</i>	<i>Importo</i>
<i>Direzione, organizzazione</i>	<i>fino ad un massimo di €.</i> 41,32 <i>giornaliere</i>
<i>Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio</i>	<i>fino ad un massimo di €.</i> 41,32 <i>orari e</i> <i>fino ad un massimo €.</i> 51,65 <i>orarie per universitari</i>
<i>Docenza</i>	<i>fino ad un massimo di €.</i> 41,32 <i>orari e</i> <i>fino ad un massimo €.</i> 51,65 <i>orarie per universitari</i>
<i>Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro</i>	<i>fino ad un massimo di €.</i> 41,32 <i>orari</i>

.... omissis

La seduta è tolta alle ore 17,30 del che è verbale.

Il Segretario

F.to Giuseppe Campanino

Il Presidente

F.to Angelo Donia

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso

giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Istituto il giorno 12/11/2018 Prot. 7581 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to IL D.S.G.A.
PARENTE Teresa Brigida

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CARAFA Enrico